ASL8 - Cagliari
Data: 01/04/2026 11:24:01 PG/2026/0026558

Spett.le
Ordine dei Biologici della Sardegna
Via Mameli n. 88
Cagliari
Pec: segreteria@pec.biologisardegna.it

Oggetto: Requisiti studio nutrizionista

In data 18 marzo 2026 Codesto Spettabile Ordine ha chiesto il parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica in merito ai requisiti per lo svolgimento dell'attività di biologo nutrizionista, nonché la conferma dell'eventuale esistenza di linee guida adottate in materia.

Di seguito i chiarimenti richiesti.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/17 (e relativo Allegato), la Regione Autonoma della Sardegna ha disciplinato i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi nonché le procedure previste per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte degli studi professionali medici, singoli o associati, e degli ambulatori medici.

Il provvedimento distingue tra:

a) studi professionali medici non soggetti ad autorizzazione;
b) studi professionali medici e ambulatori medici soggetti ad autorizzazione.

a) Gli studi professionali medici **non soggetti ad autorizzazione** sono quelli in cui il professionista eroga prestazioni esclusivamente in regime libero professionale, limitatamente alla sola visita e colloquio con il paziente, senza l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali con parti applicate che possano determinare un rischio per la sicurezza del paziente.

In tali casi l'attività non è sottoposta al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione né all'autorizzazione all'esercizio da parte del Comune territorialmente competente e può essere esercitata in un qualunque ambiente, anche destinato a civile abitazione, purchè conformi ai requisiti edilizi ed urbanistici previsti dagli regolamenti urbanistici comunali e dalle principali norme igienico sanitarie previste dalla normativa in materia.

ASL8 - Cagliari
Data: 01/04/2026 11:24:01 PG/2026/0026558

b) Sono invece soggette ad autorizzazione le attività sanitarie esercitate dagli studi professionali medici *(di seguito SPM)* e dagli ambulatori medici *(di seguito AM).*

Trattasi di strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio nonché gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale (D. Lgs. n. 229/99 art. 8 ter, comma 1, lettera b) e comma 2).

In assenza di una definizione giuridica, gli elementi distintivi delle due fattispecie vengono desunti dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 77 del 15 aprile 1968 e dagli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Gli SPM sono strutture nelle quali si esercita un'attività sanitaria in cui il profilo professionale prevale su quello organizzativo. Il professionista singolo o associato può erogare prestazioni sanitarie di particolare complessità o che implichino l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali con parti applicate che possono comportare un rischio per la sicurezza del paziente.

Per gli SPM non è previsto il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione (parere di compatibilità da parte della Regione) mentre è previsto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del Comune territorialmente competente.

Sono dettagliatamente riportati nell'Allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 13/17 del 4 marzo 2008 nelle pagine 6, 7 e 8 i requisiti minimi strutturali e tecnologici, quelli minimi organizzativi nonché la documentazione da presentare ai Comuni per l'autorizzazione all'esercizio.

L'ambulatorio o il poliambulatorio medico (AM), di contro, è una struttura avente individualità e organizzazione propria, distinta dai professionisti che vi operano, in cui si erogano prestazioni sanitarie di particolare complessità, anche per le attrezzature elettromedicali utilizzate e per le modalità organizzative impiegate.

E' gestita da persone giuridiche, associazioni o persone fisiche anche se non abilitate all'esercizio delle professioni sanitarie, in cui si riscontrano le caratteristiche proprie dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 2082 c.c.

Ne consegue che negli AM è obbligatoria la presenza di un direttore sanitario cui è attribuita la responsabilità del corretto funzionamento della struttura sotto il profilo igienico – sanitario, organizzativo e della sicurezza.

ASL8 - Cagliari
Data: 01/04/2026 11:24:01 PG/2026/0026558

Gli AM sono soggetti ad autorizzazione comunale e devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anch'essa descritta nell'Allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 13/17 del 4 marzo 2008 nelle pagine 10, 11 e 12.

****

Venendo più specificatamente all'esame dei quesiti posti da Codesto Spettabile Ordine, alla luce di quanto sopra esposto sembra potersi affermare che:

1) la segnalazione certificata di inizio attività (c.d. Scia) debba essere inoltrata al Comune territorialmente competente nell'ipotesi in cui le prestazioni del biologo nutrizionista siano erogate mediante l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali con parti applicate all'assistito;
2) i requisiti strutturali e tecnologici, igienico sanitari siano quelli descritti dal summenzionato Allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 13/17 del 4 marzo 2008;
3) non sia necessaria alcuna comunicazione al Servizio di Igiene e sanità Pubblica.

Confidando di aver fornito un riscontro chiaro ed esauriente, seppur sintetico, ai quesiti formulati, restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Per il Direttore del Sevizio

SCANU ANNA RITA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
01.04.2026 06:40:06 UTC